



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**5 aprile 2017**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 5 del mese di aprile duemiladiciassette, alle ore 11.00, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 31 marzo 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:  
Barbara AZZARA' - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.

E' assente il Consigliere Maurizio PIAZZA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 1 “TORINO CITTA'”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “RIVAROLO”, ZONA 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

**OGGETTO: Rimborso spese ai Consiglieri Metropolitan ai sensi della legge 56/2014 - Approvazione regolamento intitolato “Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori della Città Metropolitana di Torino”**

N. Protocollo: 34675/2017

La **Sindaca**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che la Legge n. 56/2014 e s.m.i. recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, e, in particolare, l’art. 1, comma 24, dopo aver stabilito la gratuità degli incarichi di Sindaco, Consigliere e Componente della conferenza metropolitana - quali Amministratori dell’Ente, dispone che restino a carico della Città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli Amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Fermo che l’orientamento del Giudice contabile è nel senso di ritenere che la gratuità dell’incarico di Amministratore della Città Metropolitana non è di ostacolo ad una previsione in forza della quale si tiene indenne lo stesso da oneri connessi allo svolgimento dell’incarico medesimo (v., in tal senso, la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 126/2015 del 14/5/2015);

Atteso che il citato art. 84, “*Rimborso delle spese di viaggio*”, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000, dispone che agli Amministratori i quali, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto del Ministero dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La liquidazione del rimborso spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute;

Atteso, inoltre, che il citato art. 84 “*Rimborso delle spese di viaggio*”, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 dispone, altresì, che agli Amministratori i quali risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetti il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;

Riscontrato, poi, che la Corte dei Conti, con orientamento uniforme e consolidato (v. deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 21/CONTR/11 del 5/4/2011; deliberazioni della Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna n. 118/2015 del 10/7/2015 e n. 65/2015 del 10/4/2015; deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 87/2015 del 19/5/2015, deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 126/2015 del 14/5/2015, sopra citata), nel richiamare il criterio dell’effettività della spesa da rimborsare, prevede la possibilità da parte dell’Amministrazione di ricorrere a regolamentazioni interne volte a disciplinare l’utilizzo del mezzo proprio da parte degli Amministratori per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, per i soli casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione medesima.

In particolare la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 38/2016 del 20/12/2016 ha espressamente previsto la possibilità che l’amministratore, possa utilizzare il mezzo privato di trasporto, per recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui svolge il mandato, per la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari, qualora vi sia l’assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero quando l’orario degli stessi non ne

consenta la fruizione in tempi conciliabili con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l'uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente (incidenza dei tempi di viaggio sull'attività lavorativa dell'amministratore e conseguentemente, sul rimborso dovuto al relativo datore di lavoro) o il solo possibile. In questo caso riconoscendo un rimborso parametrato da un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dall'art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ritenuto, quindi, di determinare, attraverso la predisposizione e approvazione di apposita regolamentazione, le modalità di rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari (Consiglio metropolitano e Commissioni, Conferenza metropolitana), in ottemperanza ai pareri espressi dalle suindicate Sezioni della Corte dei Conti, come segue:

**A. In caso di utilizzo di automezzo proprio.**

Occorrerà procedere ad una valutazione della convenienza economica per l'Amministrazione; ai fini della valutazione della convenienza economica per l'Amministrazione, deve considerarsi correttamente motivata l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero quando l'orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l'uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente (incidenza dei tempi di viaggio sull'attività lavorativa dell'amministratore e conseguentemente, sul rimborso dovuto al relativo datore di lavoro) o il solo possibile.

Ferma tale valutazione, e tenuto conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio sarà effettuato in misura pari ad un quinto del costo di un litro di carburante per ogni chilometro, ivi incluse le eventuali spese di parcheggio

**B. In caso di effettivo utilizzo dei mezzi pubblici.**

Sarà rimborsato il valore effettivo dei titoli di viaggio presentati a rendiconto.

Ritenuto, pertanto, opportuno che l'Ente proceda all'approvazione di apposito Regolamento della Città Metropolitana di Torino, intitolato "*Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori della Città Metropolitana di Torino*", composto di n. 10 articoli e allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), al fine di prevedere la regolamentazione del rimborsi agli Amministratori dell'Ente;

Verificato, inoltre, che, risulta opportuno disciplinare altresì, attraverso la predetta regolamentazione, l'ipotesi del rimborso agli Amministratori in caso di svolgimento di missioni istituzionali sia in Italia che all'estero, entro i limiti, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, che risultino previamente autorizzate dal Sindaco per il Vicesindaco e dal Vicesindaco per gli altri Consiglieri;

Considerato, pertanto, che, per tutto quanto sopra esposto, appare necessario procedere all'approvazione del Regolamento in parola, dando atto che, lo stesso sarà oggetto di applicazione a far data dall'insediamento del Consiglio Metropolitano per i rimborsi dovuti per legge senza criteri discrezionali, mentre a far data dal 01/01/2017 per tutti i rimborsi da effettuarsi applicando criteri di discrezionalità;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan, rispettivamente per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio Metropolitan e in tema di giusto procedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. per la ragioni esposte in premessa, di approvare il Regolamento intitolato “*Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori della Città Metropolitana di Torino*”, composto di n. 10 articoli e allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), al fine di prevedere la regolamentazione dei rimborsi agli Amministratori dell’Ente;
2. di applicare il presente Regolamento a far data dal giorno di insediamento del Consiglio Metropolitan per quanto riguarda il rimborso, delle spese dovute per legge, mentre a decorrere dal 1/01/2017 per quanto riguarda le tipologie di rimborso, con criteri discrezionali.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

*(Seguono:*

- *l’illustrazione del Segretario Generale;*
  - *l’intervento del Consigliere Barrea;*
  - *l’intervento del Portavoce della zona omogenea 10;*
  - *l’intervento del Consigliere Carena;*
  - *l’intervento del Vice Sindaco Metropolitan;*
  - *l’intervento del Consigliere Ruzzola;*
  - *il 2° intervento del Consigliere Barrea, il quale richiede la verifica del numero legale;*
  - *l’intervento della Sindaca Metropolitana;*
- per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, accertata la presenza del numero legale mediante appello nominale e non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Rimborso spese ai Consiglieri Metropolitanai ai sensi della legge 56/2014 - Approvazione regolamento intitolato "Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori della Città Metropolitana di Torino"**

N. Protocollo: 34675/2017

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 16  
Votanti = 16

Favorevoli 11

(Appendino - Azzarà - Castello - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola - Trevisan)

Contrari 5

(Avetta - Barrea - Canalis - Carena - Montà)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G.Formichella

La Sindaca Metropolitana  
F.to C.Appendino



## REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI *STATUS* DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

### ART. 1

#### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli Amministratori della Città Metropolitana di Torino relativi ai permessi, alle spese di viaggio, alla partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali secondo le modalità di cui agli articoli 79, 80, 84 e 85 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. Ai fini del presente Regolamento, per Amministratori si intendono il Sindaco Metropolitan e i Consiglieri Metropolitan.

### ART. 2

#### Permessi retribuiti

1. Gli Amministratori hanno diritto di usufruire di permessi, per i quali l'Amministrazione è tenuta al rimborso dei relativi oneri ai datori di lavoro (permessi retribuiti), per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio Metropolitan, dell'Organismo di coordinamento - previsto all'art. 16, comma 5, dello Statuto metropolitan -, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, comprensivo del tempo necessario per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento e per il rientro al posto di lavoro.
2. I componenti dell'Organismo di coordinamento e i Presidenti dei Gruppi consiliari hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente comma, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per il Sindaco Metropolitan, per l'espletamento del relativo mandato.
3. La struttura a supporto del Consiglio della Città Metropolitana certifica l'orario di apertura e di chiusura delle sedute degli Organi e Organismi di cui al comma 1, con indicazione dell'effettiva partecipazione di ciascun componente, come risultanti dai relativi verbali.
4. Le attività connesse all'espletamento del mandato per il quale l'Amministratore usufruisce dei permessi di cui al comma 2 sono dal medesimo dichiarate con cadenza mensile, con le modalità indicate nel successivo art. 9.
5. Le assenze conseguenti ai permessi di cui ai precedenti commi sono retribuite.

**ART. 3**  
**Permessi non retribuiti**

1. I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori della Città Metropolitana di Torino ai sensi dei precedenti articoli hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessarie per l'espletamento del relativo mandato.
2. Le attività connesse all'espletamento del mandato per il quale l'Amministratore usufruisce dei permessi di cui al precedente comma 1 sono dal medesimo dichiarate, con cadenza mensile, con le modalità indicate nel successivo art. 9.

**ART. 4**  
**Permesso orario**

1. Per permesso orario si intende il permesso fruito dall'Amministratore prima o dopo la prestazione dell'attività lavorativa presso la propria sede di lavoro; esso può essere rimborsato al datore di lavoro solo se fruito all'interno dell'orario di lavoro contrattuale.

**ART. 5**  
**Documentazione delle richieste di permessi retribuiti**

1. Le assenze dal servizio giustificate ai sensi dell'art. 2 sono retribuite al lavoratore dal rispettivo datore di lavoro. È a carico di questa Amministrazione l'onere del rimborso al datore di lavoro di quanto corrisposto per la fruizione dei permessi previa richiesta dello stesso, corredata della documentazione, come indicato nel successivo art. 9.
2. Eventuali eventi modificativi o estintivi incidenti sugli stati o fatti attestati nella suddetta documentazione dovranno essere tempestivamente comunicati in occasione del loro verificarsi.
3. La richiesta di rimborso degli oneri corrisposti per i permessi fruiti dal dipendente in ragione dell'esercizio del proprio mandato, debitamente sottoscritta dal datore di lavoro, dovrà riportare l'indicazione dell'orario settimanale di lavoro del dipendente, dell'orario mensile, delle voci retributive e assistenziali.
4. La liquidazione del rimborso è effettuata, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, a cura della struttura a supporto del Consiglio.

**ART. 6**  
**Rimborso spese di viaggio**

1. Gli Amministratori di cui all'art. 1, comma 2, che risiedono fuori dal territorio del Comune di Torino, in cui ha sede questo Ente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Metropolitan, delle Commissioni consiliari, della Conferenza Metropolitana, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici di questa Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, intendendosi per tali quelle riconducibili alle esigenze connesse all'esercizio del proprio mandato.
2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma precedente è dovuto per gli spostamenti effettuati tra il luogo di residenza dell'Amministratore e la sede degli uffici della Città Metropolitana di Torino.  
Sarà rimborsato il valore effettivo dei titoli di viaggio presentati a rendiconto per l'utilizzo dei

mezzi di trasporto pubblico - treno e autobus linee extraurbane e urbane, con le modalità di cui al successivo art. 9.

3. In alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente comma, al fine di agevolare l'esercizio del mandato degli Amministratori di questo Ente, in considerazione del ruolo di Amministratori svolto presso i rispettivi Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di questa Città Metropolitana e, al contempo, delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, saranno rimborsate, a richiesta dell'interessato, le spese effettivamente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità di cui al successivo comma 6, limitatamente ai casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.
4. Ai fini della valutazione della convenienza economica per l'Amministrazione, deve considerarsi correttamente motivata l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero quando l'orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l'uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente (incidenza dei tempi di viaggio sull'attività lavorativa dell'amministratore e conseguentemente, sul rimborso dovuto al relativo datore di lavoro) o il solo possibile.
5. La liquidazione delle spese di cui al presente articolo, a cura della struttura a supporto del Consiglio, è subordinata alla richiesta scritta dell'interessato, redatta mediante l'utilizzo dei modelli indicati nel successivo art. 9, corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute (biglietti del trasporto pubblico, scontrini, ricevute fiscali, biglietti di parcheggio, ecc.).
6. Ferma la valutazione della convenienza economica di cui al precedente comma 4, e tenuto conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio sarà effettuato in misura pari ad un quinto del costo di un litro di carburante per ogni chilometro, ivi incluse le eventuali spese di parcheggio.

## **ART. 7**

### **Rimborso spese per missioni istituzionali**

1. Gli Amministratori di cui al presente Regolamento possono richiedere, previa autorizzazione del Sindaco per il Vicesindaco e del Vicesindaco per gli altri Consiglieri, il rimborso delle sole spese di viaggio e di soggiorno per le missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l'Ente, sia in Italia che all'estero, entro i limiti, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.  
Ai fini del percorso relativo alle missioni istituzionali, si considera come Comune di partenza quello più vicino al luogo della missione fra la sede della Città Metropolitana e il luogo di residenza dell'Amministratore, salvo diversa attestazione rilasciata dal medesimo.
2. È fatta salva per l'Ente la facoltà di procedere, mediante gli uffici della struttura a supporto del Consiglio, con la sottoscrizione di convenzioni con agenzie di viaggio e strutture alberghiere di ricevimento, a cui potrà farsi riferimento per spese di viaggio e di soggiorno relative a missioni programmate o programmabili. In tal caso, gli Amministratori renderanno mensilmente, con le modalità di cui al successivo art. 9, le spese effettuate con il ricorso alle convenzioni sottoscritte dall'Ente, ai fini della liquidazione delle stesse a cura della struttura a supporto del Consiglio.  
Negli altri casi, gli Amministratori anticiperanno le spese di missione che verranno successivamente rimborsate ai sensi del precedente primo comma.
3. In ogni caso, non sono previsti anticipi da corrispondere agli Amministratori ai fini dello svolgimento della missione istituzionale.

**ART. 8**  
**Tempi di percorrenza**

1. I tempi di percorrenza, ai fini del computo della durata dei permessi di cui agli artt. 2 e 3, sono dichiarati con le modalità indicate nel successivo art. 9.

**ART. 9**  
**Dichiarazioni, richieste e modulistica**

1. Le dichiarazioni e le richieste richiamate nelle disposizioni che precedono sono redatte dagli Amministratori di questo Ente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., avvalendosi di appositi modelli predisposti dagli uffici della struttura a supporto del Consiglio e approvati con Determinazione del Dirigente competente.

**ART. 10**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.